

Ministero la cura di stabilire le norme relative ai Consigli di ricognizione, quando ad essa compete di ciò stabilire.

Propongo quindi che la Commissione si occupi di questa questione e veda modo di proporre essa stessa la composizione dei Consigli, dai quali dipende intieramente la buona esecuzione della legge che si vuole attuare.

FENZI, relatore. Non ho che imperfettamente udito ciò che l'onorevole preopinante ha detto, facendosi abbastanza rumore perchè le sue parole non potessero giungere fino a me.

Peraltro mi è parso che censurasse l'ultimo periodo dell'articolo 13, ove si dice che la composizione dei Consigli di revisione e le norme per i medesimi verranno stabilite da un regolamento.

Mi pare che egli abbia cominciato dal pareggiare il servizio della guardia nazionale mobile a quello dell'armata, e abbia mostrato quante cautele si erano stabilite onde nessun arbitrio si commettesse nei Consigli di leva, dai quali, se ho bene inteso, vi è perfino il ricorso al ministro della guerra.

Il servizio della guardia nazionale mobile è però assai meno oneroso di quello dell'armata stanziale, e in conseguenza credo che si possano ammettere minori rigori nella costituzione della Commissione che deve giudicare dell'ammissibilità o non delle domande di esenzione.

In secondo luogo farò osservare all'onorevole preopinante che il Consiglio di revisione è già un Consiglio d'appello. Quelli che sono chiamati a far parte della guardia mobile sono già stati giudicati atti a questo servizio dal primo Consiglio, che è il Consiglio di ricognizione del rispettivo comune.

In conseguenza, ai Consigli di revisione non verranno sottoposti che que' casi ne' quali un milite si sarà creduto offeso dalla risoluzione del Consiglio di ricognizione, i quali saranno molto minori in numero di quello che siano nei Consigli di leva.

La Commissione inoltre ha creduto di dover lasciare questa disposizione al regolamento che farà il Ministero, poichè, per quanto avesse in animo di proporvi che fossero i Consigli di leva i quali agissero in questo caso come Consigli di revisione, non potendo conoscere essa stessa se tale proposizione nella pratica fosse scevra d'inconvenienti, e ritenendo che, in massima generale, il ministro della guerra si sarebbe servito dei Consigli di leva come Consigli di revisione, ha voluto lasciargli la facoltà d'introdurre in essi quei cambiamenti che potevano essere richiesti dalle circostanze e dalla specialità del servizio.

MONTI. Onde non abusare dei preziosi momenti della Camera, non farò ulteriore replica, lasciando alla Camera il decidere dell'opportunità della mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

(È approvato.)

« Art. 14. Formato il battaglione di guardia mobile, il ruolo resterà fisso ed inalterabile durante l'anno. »

(È approvato.)

« Art. 15. Coloro i quali per cambiamento sopravvenuto nel loro stato di famiglia dovessero passare da una in altra categoria fra quelle indicate all'articolo 2, potranno essere esonerati (qui la Commissione, a vece di dire: *da ulteriore servizio*, propone di dire: *dal servizio*); ed a questa diminuzione verrà supplito secondo la regola stessa indicata per la formazione del contingente, purchè ne facciano pervenire la domanda prima che il battaglione sia chiamato in servizio attivo; e purchè la sostituzione possa farsi con un individuo appartenente alla categoria chiamata prima di quella nella

quale si trova il richiedente in forza del cambiamento sopravvenuto. »

(È approvato.)

« Art. 16. Al principio d'ogni anno il Consiglio di ricognizione in ciascun comune farà la nota di tutti coloro che avranno acquistate le qualità volute per far parte della guardia mobile, e quando dal Consiglio di ricognizione saranno riconosciuti idonei al servizio, subentreranno secondo la loro età e categoria alla quale verranno iscritti in luogo :

« 1° Di coloro i quali, sia per infermità contratte, sia per aver compiuto l'età di 35 anni, o per ogni altra causa, cessano dall'obbligo di far parte della guardia mobile ;

« 2° Dei volontari, i quali, avendo terminato il tempo del loro ingaggio, non volessero proseguire nel servizio per un altro termine di due anni ;

« 3° E qualora il numero de' nuovi iscritti fosse esuberante per colmare le diminuzioni sopraccennate, il rimanente servirà per liberare quel numero di militi già arrolati, i quali, sia per età, sia per la categoria alla quale appartengono, sarebbero chiamati dopo i nuovi iscritti ; a queste sostituzioni si procederà esonerando sempre prima quelli della terza, e quindi quelli della seconda, e poi della prima categoria, e dando in queste sempre la preferenza ai meno giovani. »

(È approvato.)

« Art. 17. I battaglioni di guardia mobile vengono chiamati sotto le armi per decreto reale ogniqualvolta il Governo del Re lo stimi utile nell'interesse dello Stato. Questo servizio non oltrepasserà la durata complessiva di tre mesi nell'anno, salvo il caso di guerra guerreggiata entro i confini d'Italia, nel qual caso sarà protratto finchè il Governo lo creda necessario. Per altro, a richiesta di un capo di provincia, potrà il comandante militare della divisione territoriale chiamare sotto le armi tutta o parte della guardia mobile della sua divisione per un tempo non maggiore di venti giorni. »

A quest'articolo il deputato Crispi propone il seguente emendamento :

« I battaglioni di guardia mobile vengono chiamati sotto le armi in virtù di una legge speciale, e, vacando la Camera, per decreto reale, che sarà convertito in legge all'apertura del Parlamento. Questo servizio non oltrepasserà la durata di 90 giorni, salvo il caso di guerra guerreggiata, » ecc.

Voci dal banco della Commissione. Domando la parola.

PRESIDENTE. Faccio qui un'osservazione. Quest'emendamento comprende due parti: la prima è già stata respinta con una deliberazione della Camera a proposito di un emendamento identico a questo, che venne presentato dall'onorevole Macchi. Ricorderà la Camera che l'onorevole relatore voleva chiudere la discussione dicendo che si dovesse poi definire la questione all'articolo 17; io proposi che, essendosi impegnata allora la discussione, era meglio esaurirla, risolvendola in un senso o nell'altro; e mi pare che la Camera abbia deciso bastare un semplice decreto reale.

Se il deputato Crispi ricorda questi fatti e li ritiene, come credo che lo siano, esatti, non si potrebbe riporre la cosa in discussione.

In ogni caso si potrà esaminare il processo verbale.

CRISPI. Se il presidente dichiara che la cosa è decisa, io desisto.

PRESIDENTE. Rimane la seconda parte. . . .

CRISPI. Questa diventa inutile.

PLUTINO. Domando la parola.

Mi sorge un dubbio. Dai termini di quest'articolo non ap-